

COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

(Provincia di Lecce)

73034 Piazzetta del Gesù – Tel. 0833/798311 – C.F. 81001150754
www.comune.gaglianodelcapo.le.it pec: protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 9

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 4 DEL 14-05-2024

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Divieto di bivacco, accampamento e campeggio abusivo su tutto il territorio comunale.

L'anno duemilaventiquattro addì quattordici del mese di maggio, il Sindaco MELCARNE Gianfranco

ORDINA

Premesso che:

- è emerso in varie situazioni ed in diversi punti del territorio urbano il fenomeno di nascita di insediamenti non autorizzati di gruppi di persone, con presenza anche di minori, che occupano porzioni di aree pubbliche per utilizzarle come campeggio, bivacco e accampamento;
- quanto sopra avviene a mezzo di tende, coperture, costruzioni ed installazioni varie anche con l'ausilio di veicoli di vario genere, quali caravan, roulotte e camper adibiti a dimora.

Considerato che:

- nell'ambito del territorio comunale esistono aree attrezzate per le finalità indicate in narrativa, dotate dei relativi servizi, in modo da consentire agli eventuali interessati di rispettare le vigenti norme a tutela dell'igiene, sanità ed incolumità pubblica;
- l'occupazione delle aree comunali con tende e comunque con mezzi usati impropriamente, comporta di fatto serie problematiche sia sotto l'aspetto igienico-sanitario (abbandono incontrollato di rifiuti, accensione di fuochi e sversamenti di materiali inquinanti) che sotto quello della sicurezza pubblica (danneggiamento al patrimonio pubblico e impedimento della sua fruibilità);
- tali situazioni determinano una condizione di pericolo per gli stessi occupanti del suolo

pubblico e influiscono negativamente sulla qualità della vita degli abitanti dei luoghi adiacenti agli insediamenti temporanei comunque non autorizzati, determinando una complessiva e grave situazione di allarme sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e del decoro urbano, vulnerato di dalle suddette;

Atteso che:

- l'art. 50, c. 5 del D. Lgs. n. 267/00 attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti al fine di fronteggiare situazioni di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;
- le fattispecie rappresentate in premessa sono riconducibili alle richiamate esigenze di tutela igienico-sanitaria nonché di decoro urbano.

Ritenuto, per quanto sopra detto, che sul territorio del Comune di Gagliano del Capo debba essere vietata ogni forma di occupazione non altrimenti autorizzata, consistente in campeggio, accampamento con roulotte, camper, tende, baracche e quant'altro utile a garantire un punto di dimora per persone, anche solo in via temporanea, fatte salve le aree a ciò attrezzate, al fine di garantire idonea tutela al decoro pubblico ed alle richiamate esigenze igienico-sanitarie;

Visti:

- l'art. 50, c.5 del T.U.E.L.
- la Legge 689/81.

ORDINA

1. **di dare atto** di quanto in premessa;
2. sul territorio comunale, a far data dalla pubblicazione del presente atto il divieto di bivacco, campeggio e accampamento, al di fuori delle aree a ciò espressamente destinate, anche mediante l'utilizzo di veicoli di ogni genere, comunque denominati e trasformati in abitazione, ancorché temporanea, nonché di tende, coperture e costruzioni varie;
3. **di vietare** inoltre, nell'ambito delle predette situazioni, il posizionamento di oggetti, attrezzature ed installazioni varie, dando atto che la violazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle attrezzature che costituiscono violazione della presente ordinanza (veicoli compresi), ai sensi dell'art. 13 L. 689/'81, nonché il ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti;

DISPONE

CHE il presente provvedimento viene inoltrato agli Organi Preordinati a funzioni di controllo del territorio/tutela dei vincoli ed alle ulteriori Amministrazioni di seguito elencate:

- Prefettura- UTG di Lecce;
- Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia;
- Dipartimento Protezione Civile Regione Puglia;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce;
- Provincia di Lecce- Settore Ambiente;
- Ente Parco Naturale Regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca e bosco di Tricase;
- Responsabile Settore Tecnico Urbanistico "Ufficio Ambiente";
- Comando Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri di Gagliano del Capo.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
MELCARNE Gianfranco